

**IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

# Mini-omnibus, dal Registro alle opere strategiche

**Pubblichiamo il testo del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione». Il decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 24 del 31 gennaio 2005**

**ARTICOLO 1**

*Disposizioni per l'università*

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto a un anno.

**ARTICOLO 2**

*Disposizioni per la ricerca*

1. Il ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotrone di Trieste Spa con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura

complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste Spa.

3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

**ARTICOLO 3**

*Interventi per i beni e le attività culturali*

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, del-

la cultura e dello spettacolo - Arcus Spa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inseri-

to il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

**ARTICOLO 4**

*Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale*

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il ministero per i Beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia de-

gli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal ministero per i Beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**ARTICOLO 5**

*Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

**ARTICOLO 6**

*Commissari straordinari per le opere strategiche*

1. All'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,

n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicarsi nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dal-

la ricezione, possono disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

### ARTICOLO 7

#### Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» so-

no soppresse;

3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in es-

so stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

### ARTICOLO 8

#### Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ARTICOLO 9

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**Note:** Il testo dell'articolo 7, accompagnato dagli allegati da 2-bis a 2-sexies è stato anticipato sul Sole-24 Ore del 29 gennaio. Nella tabella riportata a parte in questa pagina vengono indicati i ritocchi del Governo prima della pubblicazione del decreto legge sulla «Gazzetta Ufficiale» 24 del 31 gennaio 2005. Gli allegati all'articolo 7 riguardano;

- 2-bis - 1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- 2-ter - 1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative;
- 2-quater - 1. Elenco degli importi modificati dalla tariffa dell'imposta di bollo; 2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto;
- 1-quinquies - 1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto;
- 2-sexies - Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto.

## Gli ultimi ritocchi alle nuove tariffe

Dove cambiano gli importi rispetto al testo dell'articolo 7 e agli allegati anticipati sul Sole-24 Ore del 29 gennaio

### 1. MODIFICHE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Allegato 2-ter

(articolo 1, comma 300, legge 311 del 30 dicembre 2004)

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Art.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Art.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
<b>TITOLO II</b> <b>Pubblica sicurezza</b>			<b>TITOLO IV</b> <b>Proprietà industriale e intellettuale</b>		
4	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)	115,00	9	1. Brevetti per invenzioni industriali (Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):	
7	1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articoli 127 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:			5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00
	e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00	<b>TITOLO VII</b> <b>Professioni, arti e mestieri</b>		
<b>TITOLO III</b> <b>Pesca</b>			22	Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoidicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 196 del 21 agosto 1992	168,00
8	1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	404,00			

### 2. MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'INTRODUZIONE DI SERVIZI TELEMATICI A VALORE AGGIUNTO

Allegato 2-quater

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse (in euro)	Modo di pagamento	Note
1	1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati successive formalità e istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:		2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione	1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi
	b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	85,00		

**1. MODIFICHE AI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI PER L'INTRODUZIONE DI SERVIZI TELEMATICI A VALORE AGGIUNTO**

Allegato 2-quinquies (articolo 1, comma 300, legge 311/2004)

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente: TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.	Oggetto	Tariffa (in euro)	Note
1.3	Consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4
1.4	Consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico
2.1	Per ogni certificato, copia o estratto	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4
3.2	Per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
4.1	Per ogni unità immobiliare trattate	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dall' variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali

**1. MODIFICHE ALLE TASSE IPOTECARIE PER L'INTRODUZIONE DI SERVIZI TELEMATICI A VALORE AGGIUNTO**

Allegato 2-sexies

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente: TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. Ord.	Oggetto	Tariffa (in euro)	Note
2.1.1	Ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10 contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.